

 <p>Una strategia per il turismo sostenibile nel Delta emiliano-romagnolo: prendiamocene cura!</p>	 <p>Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali</p>	 <p>Programma di Sviluppo Rurale dell'Emilia-Romagna 2014-2020</p>
		



COMUNE di RUSSI

(Provincia di Ravenna)

Piazza Farini, 1 - tel. 0544/587611, P.IVA 00246880397 - PEC: pg.comune.russi.ra.it@legalmail.it

AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE per la Regione
Emilia-Romagna 2014-2020

Reg. (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1305/2013

Misura 19 - Sostegno dello sviluppo locale LEADER

PIANO DI AZIONE DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE PER IL DELTA EMILIANO-
ROMAGNOLO 2014-2020

AZIONE SPECIFICA 19.2.02.01 B

INVESTIMENTI PER ORGANIZZARE LA CICLABILITÀ E COLLEGAMENTI INTERMODALI
(BARCA+BICI+TRENO+BUS) - Terzo AVVISO PUBBLICO

Bando approvato dal CDA del GAL DELTA 2000 in data 09/03/2022 e del 23/05/2022.

BANDO E DISCIPLINARE DI GARA – PROCEDURA APERTA TELEMATICA – CIG: B17E66A4D9 – CUP: B43D19000030004.

Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di **REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: "CICLABILITÀ A RUSSI TRA STORIA, CULTURA E PAESAGGIO" INTERVENTO DI POTENZIAMENTO E REALIZZAZIONE/RIQUALIFICAZIONE DI PERCORSI CICLABILI E DI COLLEGAMENTO INTERMODALE, PER CONNETTERE PUNTI DI INTERESSE STORICO/CULTURALE E NATURALISTICO/AMBIENTALE DEL COMUNE DI RUSSI"**

Stazione appaltante: COMUNE DI RUSSI.

Tipologia: Appalto pubblico di lavori – CPV: 45233123-7: Lavori di costruzione di strade secondarie

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 comma 1 del D.lgs n. 36/2023 (di seguito anche "Codice"), sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo – si veda paragrafo 18.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica "Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia Romagna" (in seguito SATER) accessibile all'indirizzo: <https://intercenter-regione.emilia-romagna.it/>

La durata del procedimento è prevista pari a **4 mesi** dalla pubblicazione del bando.

Valore a base di gara al netto dell'IVA:

a)	Importo esecuzione lavori (soggetto a ribasso)	€ 164.525,94
b)	Oneri per attuazione piani di sicurezza	€ 3.000,00
a)+b)	IMPORTO TOTALE	€ 167.525,94

Responsabile unico del progetto è: Arch. Fabrizio Sermonesi.

Data e ora di scadenza di presentazione delle offerte: il giorno 27/05/2024 alle ore 12.00.

Ai sensi dell'art. 71 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 il termine per la presentazione delle offerte è ridotto per ragioni di urgenza dovuta alla necessità di garantire il rispetto delle tempistiche di realizzazione e di rendicontazione previste dalla concessione del contributo.

Data prima seduta pubblica: 27/05/2024 ore 13.00.

Il presente disciplinare di gara è redatto in coerenza con il Bando tipo n. 1/2023 (e con la domanda di partecipazione modello) approvato da ANAC, fatte salve le particolarità dovute alla tipologia e all'importo delle prestazioni (lavori) da appaltare.

[In blu le indicazioni riguardanti l'utilizzo della piattaforma e la procedura telematica.](#)

Il progetto è soggetto alle disposizioni dei seguenti CAM (criteri minimi ambientali):

- D.M. 23 Giugno 2022 “CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI”.
- D.M. 7 Febbraio 2023 “CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI PARCHI GIOCHI, LA FORNITURA E LA POSA IN OPERA DI PRODOTTI PER L'ARREDO URBANO E DI ARREDI PER GLI ESTERNI E L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PRODOTTI PER ARREDO URBANO E DI ARREDI PER ESTERNI.

INDICE DEL DISCIPLINARE

1. PIATTAFORMA TELEMATICA
 - 1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE
 - 1.2 DOTAZIONI TECNICHE
 - 1.3 IDENTIFICAZIONE
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
 - 2.1 DOCUMENTI DI GARA
 - 2.2 CHIARIMENTI
 - 2.3 COMUNICAZIONI
3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
 - 3.1 TEMPI DI ESECUZIONE
 - 3.2 REVISIONE PREZZI
 - 3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
5. REQUISITI GENERALI
6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
 - 6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ
 - 6.2 REQUISITI DI QUALIFICAZIONE QUALIFICAZIONE
 - 6.3 OMISSIS
 - 6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
 - 6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI
7. AVVALIMENTO
8. SUBAPPALTO
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE
10. GARANZIA PROVVISORIA
11. SOPRALLUOGO
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
 - 15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA
 - 15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

- 15.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 67
- 15.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO
- 15.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI
- 16. OFFERTA TECNICA
- 17. OFFERTA ECONOMICA
- 18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
- 18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA
- 18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA
- 18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA
- 18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI
- 19. COMMISSIONE GIUDICATRICE.
- 20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA
- 21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
- 22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
- 23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
- 24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
- 25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
- 26. CODICE DI COMPORTAMENTO
- 27. ACCESSO AGLI ATTI
- 28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
- 29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

PREMESSA

Il Comune di Russi indice una procedura telematica aperta ai sensi dell'art. 71 del Codice relativa all'appalto di sola esecuzione riguardante i lavori in oggetto indicati – **DETERMINAZIONE A CONTRATTARE N. 181 DEL 24/04/2024.**

Il lavoro, ai sensi dell'art. 50, comma 5 non presenta un interesse transfrontaliero certo in quanto l'appalto riguarda lavori non appetibili per operatori economici aventi sede legale al di fuori del territorio nazionale e peraltro da realizzare in area centro-nord Italia quindi a notevole distanza da zone di confine.

Estremi validazione progetto esecutivo: atto del 06/04/2023 allegato alla delibera di G.C. n. 51 del 06/04/2023.

Il luogo di svolgimento dei lavori è principalmente il **territorio del Comune di Russi** - codice NUTS ITH57.

CUI: L00246880397202300001.

Direttore dei lavori: Arch. Fabrizio Sermonesi.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

La presente procedura di gara verrà svolta interamente con modalità telematica, come in seguito dettagliatamente indicato, mediante apposito sistema informatico (di seguito anche "**piattaforma telematica**") accessibile all'indirizzo: <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, **malfunzionamento**, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- a) difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- b) utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nei manuali pubblicati su SATER

Si precisa che in caso di conflitto tra le previsioni contenute nei manuali e quelle contenute nel presente disciplinare, prevalgono sempre queste ultime.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante **può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte** per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONE TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e **nei precitati manuali** che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) **un certificato di firma digitale**, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- *** il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
- *** il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
- *** il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS-

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTAZIONE DI GARA

La **documentazione di gara** comprende gli **elaborati che compongono il progetto esecutivo** pubblicato al seguente link:

<https://mail.comune.russi.ra.it/service/extension/drive/link/OMG5ADYNG6H3ZPP5LDR4TFXXSV4JFXEN7HFOQ7CY>

nome file: “PROGETTO CICLABILITA A RUSSI TRA STORIA, CULTURA E PAESAGGIO”,
password: “SY#Z.miJxq”,

nonché la seguente **documentazione di gara** e i fac-simili per partecipare alla presente procedura pubblicati al seguente link:

<https://www.comune.russi.ra.it/bandi-di-gara-e-appalti/lavori/affidamento-lavori-di-realizzazione-del-progetto-ciclabilita-a-russi-tra-storia-cultura-e-paesaggio201d-b43d19000030004-finanziato-dal-gal-delta-2000>

- il presente **Bando di gara e disciplinare di gara** (di seguito definito come “bando” o “disciplinare”);
- la domanda di partecipazione (**Allegato 1**);
- Modello per RTI costituente (**Allegato 1-bis**);
- l'**allegato 2** Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) verrà messo a disposizione sulla piattaforma telematica di negoziazione SATER
- elenco soggetti art. 94 comma 3 codice – art. 85 Dlgs 159/2011 (**Allegato 3**);
- dich. dell'impresa ausiliaria nel caso in cui il concorrente utilizzi l'istituto dell'avvalimento (**Allegato 4**);
- fac-simile offerta economica (**Allegato 5**);
- criteri tabellari (**Allegato 6**);
- **dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi** di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012;
- Protocollo d'intesa per la qualità e la trasparenza degli appalti pubblici.

messi a disposizione, per via elettronica e **a decorrere dalla pubblicazione del bando di gara sulla BANCA DATI NAZIONALE DEI CONTRATTI PUBBLICI**, in accesso gratuito, illimitato e diretto al seguente link:

<https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/appalti/>

[native_filters_key=OQ439u7zFQDjYVwDtiukw12mQAN4hsQqy1BEmGIJEgzens_D2ooZ6VIWJRs5db-Y](https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/appalti/?native_filters_key=OQ439u7zFQDjYVwDtiukw12mQAN4hsQqy1BEmGIJEgzens_D2ooZ6VIWJRs5db-Y)

Prevalenza

Nel caso di contrasto fra le disposizioni previste nel presente bando e quelle indicate nel **capitolato speciale d'appalto** relativamente alla procedura di gara, prevale quanto previsto nel presente bando.

2.2 CHIARIMENTI

I concorrenti (a seguito della registrazione sulla piattaforma) potranno inviare richieste di chiarimenti tramite la propria Area Riservata della piattaforma telematica **entro e non oltre il 20/05/2024 ore 12.00.**

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti (ove presentate in tempo utile) e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura saranno fornite esclusivamente fino al 21/05/2024.

Le risposte alle richieste di chiarimenti “di interesse generale” saranno pubblicate su SATER e anche al seguente link:

<https://www.comune.russi.ra.it/bandi-di-gara-e-appalti/lavori/affidamento-lavori-di-realizzazione-del-progetto-ciclabilita-a-russi-tra-storia-cultura-e-paesaggio201d-b43d19000030004-finanziato-dal-gal-delta-2000>

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

È possibile ottenere chiarimenti di natura tecnica sul presente appalto rivolgendosi a: Area Lavori Pubblici e Patrimonio: Dott.ssa Erika Moro - Tel. 0544-587646 – E-mail: lavoripubblici@comune.russi.ra.it.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all’invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all’art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

a) Per quanto riguarda l'oggetto dei lavori si rinvia a quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto.

b) L'appalto è costituito da un unico lotto che nella sua complessità non può essere suddiviso al fine di garantirne la fruibilità e funzionalità.

Tabella n. 1 – Lavorazioni.

Lavorazione	CAT.	IMPORTO Euro	%	Indicazioni ai fini della gara				
				Preval. o scorpor	Qualific obblig. (si/no)	Subappalto qualificatorio	Subappalto operativo	Avvalimento
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari	OG3	€ 56.917,06 (di cui € 1.500,00 per sicurezza)	33,97%	Preval	Si	NO	Si veda di seguito punto 6.2	Si

Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di Beni Culturali e ambientali	OG 2	€ 39.634,00 (di cui € 1.000,00 per sicurezza)	23,66%	Scorpor >10%	Si	In tutto o in parte	Si veda di seguito punto 6.2	No
Verde e arredo urbano	OS24	€ 35.579,28 (di cui € 100,00 per sicurezza)	21,24%	Scorpor >10%	Si	In tutto o in parte	Si veda di seguito punto 6.2	Si
Segnaletica stradale non luminosa	OS10	€ 35.395,60 (di cui € 400,00 per sicurezza)	21,13%	Scorpor >10%	Si	In tutto o in parte	Si veda di seguito punto 6.2	Si
Totale lavori (compresi oneri per la sicurezza)		€ 167.525,94 (di cui € 3.000,00 per sicurezza)	100,00%					

Gli importi indicati sono al netto di Iva.

d) L'intervento è FINANZIATO per € 167.525,94 + IVA. Per i relativi pagamenti si fa rinvio al CAPO V del capitolato speciale. È prevista l'anticipazione del prezzo come specificato nell'articolo 38 del capitolato speciale.

e) L'importo a base di gara è pari ad € 164.525,94 soggetti a ribasso.
Gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a € 3.000,00.

f) L'importo posto a base di gara comprende il costo della manodopera non sono soggetto al ribasso che ammonta ad € 47.712,52. **Per quanto riguarda la ribassabilità della manodopera si veda Consiglio di Stato - Sez V – del 09/06/2023 n. 5665 e Delibera Anac n. 528 del 15/11/2023.**

g) CONTRATTO COLLETTIVO APPLICABILE

Ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del Codice il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere: imprese del settore edile e attività affini.

3.1 TEMPI DI ESECUZIONE – DURATA PER SERVIZI

Il tempo utile per ultimare i lavori è fissato in **150 giorni naturali e consecutivi**, decorrenti dalla data del verbale di consegna, come previsto dall'art. 23 del capitolato speciale.

3.2 REVISIONE PREZZI

Si veda art. 43 del capitolato speciale.

3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Opzioni di modifica del contratto (art. 120 del Codice).

Il valore globale stimato dell'appalto ai sensi dell'art. 14 comma 4 del Codice è pari ad € 167.525,94 oltre IVA.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) - c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- **partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.**

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro **5 giorni**, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI GENERALI

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti **di cui al punto 5** sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti **di cui al punto 5** sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo **53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165** a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel codice di comportamento del Comune di Russi e nel Protocollo d'intesa per la qualità e la trasparenza degli appalti pubblici e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

La stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare/integrare tali verifiche con richiesta diretta agli enti interessati qualora il sistema della BDNCP presenti interruzioni o malfunzionamenti o qualora si tratti di informazioni non disponibili presso tale Banca Dati.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 . REQUISITI DI IDONEITÀ (QUALIFICAZIONE)

6.1 Requisiti di idoneità professionale

- **Iscrizione nel Registro delle Imprese** oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti anche se non coincidenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Per tale requisito non è ammesso l'istituto dell'avvalimento.

6.2 - Requisiti di qualificazione

I requisiti, per quanto non previsto dal Codice sono individuati in applicazione del combinato disposto dei principi previsti dagli articoli 2 e 4 del Codice, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 226 comma 5 del D.lgs n. 36/2023.

Ai sensi dei precitati principi e di quanto disposto dall'art. 226 comma 5 del D.lgs n. 36/2023, si individuano le categorie scorporabili in quelle che, diverse dalla categoria prevalente, «sono o di importo singolarmente superiore al dieci per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro». In pratica si applica la disciplina prevista dall'abrogato articolo 108, comma 3 del D.P.R. n. 207/2010 richiamato dall'art. 12 del D.L. 47/2014, comma 2, lett. b).
--

Ai sensi dei precitati principi e di quanto disposto dall'art. 226 comma 5 del D.lgs n. 36/2023 si ritiene ancora applicabile quanto previsto dall'art. 12, comma 2 lett. a) e b) del D.L. 47/2014 come modificato dalla legge di conversione 23 maggio 2014, n. 80: pertanto, **si applica la distinzione fra categorie a qualificazione obbligatoria e non obbligatoria.**

Ai sensi dei precitati principi e di quanto disposto dall'art. 226 comma 5 del D.lgs n. 36/2023 si ritiene ancora applicabile quanto previsto dall'art. 12, comma 2 lett. b) del D.L. 47/2014 come modificato dalla legge di conversione 23 maggio 2014, n. 80: pertanto, **è consentito il subappalto qualificatorio delle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria.**

Rimane vigente il «Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» assunto con decreto del MIT, 10 novembre 2016, n. 248.

Le lavorazioni riconducibili alle categorie **OG3 – OS24 – OS10 non** insistono sulle opere edili di cui alla categoria OG2. Per tale ragione non si applica il **divieto di ricorso all'avvalimento** applicato alle lavorazioni della categoria prevalente **OG2**.

CATEGORIA PREVALENTE – Art. 31 comma 7 lett. a) dell'allegato I.7 del Codice – individuata dal R.U.P. come tale ai sensi dei precitati principi ed in base ad una metodologia di tipo quantitativo.

a) Relativamente alla categoria prevalente OG3, si precisa quanto segue.

L'operatore economico, singolo o associato dovrà essere in possesso dell'**attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA)** regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, **ai sensi dell'art. 100 comma 4 e dell'allegato II.12 del D.lgs n. 36/2023, la qualificazione nella categoria OG1 e con classifica adeguata ai lavori da assumere ai sensi dell'art. 2 comma 3 dell'allegato II.12 del D.lgs n. 36/2023.**

Per tali lavorazioni è ammesso l'istituto dell'avvalimento.

Trattandosi di categoria prevalente non è ammesso il subappalto qualificatorio.

La disposizione prevista dall'art. 119 comma 1, secondo periodo del Codice **viene applicata, al subappalto operativo della categoria prevalente come segue: la sola categoria prevalente soggiace al limite della «prevalente esecuzione» in proprio**, ciò comporta che il subappalto operativo della medesima sia ammesso solo per una quota inferiore al 50% del suo importo stesso.

CATEGORIA SCORPORABILI - Art. 31 comma 7 lett. b) dell'allegato I.7 del Codice

b) Relativamente alla categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria OG2 si precisa quanto segue.

Le lavorazioni relative alla categoria scorporabile **OG2** essendo lavorazioni a qualificazione obbligatoria - non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente.

Il possesso dei requisiti per la categoria scorporabile **OG2** può essere provato dall'operatore economico, singolo o associato – tramite:

- **possesso di attestazione SOA (nella categoria OG2)**, rilasciata da società organismo di attestazione regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, la qualificazione nella predetta categoria (**art. 100 comma 4 del Codice**) e con classifica adeguata ai lavori da assumere (**art. 2 comma 3 dell'allegato II.12 del D.lgs n. 36/2023**);

oppure, in alternativa,

- tramite la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui **all'art. 10 dell'allegato II.18 del D.lgs n. 36/2023** in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo (per lavori analoghi ai sensi della lett.) a del predetto art. 28 si intendono quelli appartenenti alla categoria **OG2**).

Qualora l'operatore economico, singolo o associato, non possieda in tutto o in parte la qualificazione, dovrà obbligatoriamente indicare di voler subappaltare in tutto o in parte le lavorazioni della suddetta categoria scorporabile a soggetti in possesso di idonei requisiti (**subappalto "qualificatorio"**), vale a dire ad operatori economici in possesso **di attestazione SOA (nella categoria OG2), rilasciata da società organismo di attestazione regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, la qualificazione nella predetta categoria (art. 100 comma 4 del Codice) e con classifica adeguata ai lavori da assumere (art. 2 comma 3 dell'allegato II.12 del D.lgs n. 36/2023);**

oppure, in alternativa,

- tramite la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui **all'art. 10 dell'allegato II.18 del D.lgs n. 36/2023** in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo (per lavori analoghi ai sensi della

lett.) a del predetto art. 28 si intendono quelli appartenenti alla categoria **OG2**).

Inoltre, ai sensi dell'art. 30 comma 1 secondo periodo dell'allegato II. 12 del D.lgs n. 36/2023 i requisiti relativi alla categoria scorporabile non posseduti dall'offerente devono da questi essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Subappalto operativo: la quota eventualmente subappaltata relativamente alla **Cat. OG2 (anche nella misura del 100%)** si aggiunge a quella della categoria prevalente (per detta cat. prevalente, nei limiti precedentemente previsti) ed quella di cui alla alla cat. **OS10 e OS24**.

Per tali lavorazioni NON è ammesso l'istituto dell'avvalimento (art. 132 comma 2 del Codice).

In ogni caso l'esecutore (sia esso l'appaltatore o il subappaltatore) deve essere in possesso dei requisiti necessari.

c) Relativamente alla categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria OS10 si precisa quanto segue.

Le lavorazioni relative alla categoria scorporabile **OS10** essendo lavorazioni a qualificazione obbligatoria - non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente .

Il possesso dei requisiti per la categoria scorporabile **OS10** può essere provato dall'operatore economico, singolo o associato – tramite:

- **possesso di attestazione SOA (nella categoria OS10)**, rilasciata da società organismo di attestazione regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, la qualificazione nella predetta categoria (**art. 100 comma 4 del Codice**) e con classifica adeguata ai lavori da assumere (**art. 2 comma 3 dell'allegato II.12 del D.lgs n. 36/2023**);

oppure, in alternativa,

- tramite la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui **all'art. 28 dell'allegato II.12 del D.lgs n. 36/2023** in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo (per lavori analoghi ai sensi della lett.) a del predetto art. 28 si intendono quelli appartenenti alla categoria **OS10**).

Qualora l'operatore economico, singolo o associato, non possieda in tutto o in parte la qualificazione, dovrà obbligatoriamente indicare di voler subappaltare in tutto o in parte le lavorazioni della suddetta categoria scorporabile a soggetti in possesso di idonei requisiti (**subappalto "qualificatorio"**), vale a dire ad operatori economici in possesso di **attestazione SOA (nella categoria OS10), rilasciata da società organismo di attestazione regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, la qualificazione nella predetta categoria (art. 100 comma 4 del Codice) e con classifica adeguata ai lavori da assumere (art. 2 comma 3 dell'allegato II.12 del D.lgs n. 36/2023);**

oppure, in alternativa,

- tramite la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all'art. **28 dell'allegato II.12 del D.lgs n. 36/2023** in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo (per lavori analoghi ai sensi della lett.) a del predetto art. 28 si intendono quelli appartenenti alla categoria **OS10**).

Inoltre, ai sensi dell'art. 30 comma 1 secondo periodo dell'allegato II. 12 del D.lgs n. 36/2023 i requisiti relativi alla categoria scorporabile non posseduti dall'offerente devono da questi essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Subappalto operativo: la quota eventualmente subappaltata relativamente alla **Cat. OS10 (anche nella misura del 100%)** si aggiunge a quella della categoria prevalente (per detta cat. prevalente, nei limiti precedentemente previsti) ed quella di cui alla alla cat. **OG2 e OS24**.

In relazione ad essa **è ammesso l'istituto dell'avvalimento.**

In ogni caso l'esecutore (sia esso l'appaltatore o il subappaltatore) deve essere in possesso dei requisiti necessari.

d) Relativamente alla categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria OS24 si precisa quanto segue.

Le lavorazioni relative alla categoria scorporabile OS24 essendo lavorazioni a qualificazione obbligatoria - non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente .

Il possesso dei requisiti per la categoria scorporabile OS24 può essere provato dall'operatore economico, singolo o associato – tramite:

- **possesso di attestazione SOA (nella categoria OS24)**, rilasciata da società organismo di attestazione regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, la qualificazione nella predetta categoria (**art. 100 comma 4 del Codice**) e con classifica adeguata ai lavori da assumere (**art. 2 comma 3 dell'allegato II.12 del D.lgs n. 36/2023**);

oppure, in alternativa,

- tramite la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui **all'art. 28 dell'allegato II.12 del D.lgs n. 36/2023** in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo (per lavori analoghi ai sensi della lett.) a del predetto art. 28 si intendono quelli appartenenti alla categoria OS24).

Qualora l'operatore economico, singolo o associato, non possieda in tutto o in parte la qualificazione, dovrà obbligatoriamente indicare di voler subappaltare in tutto o in parte le lavorazioni della suddetta categoria scorporabile a soggetti in possesso di idonei requisiti (**subappalto "qualificatorio"**), vale a dire ad operatori economici in possesso **di attestazione SOA (nella categoria OS24), rilasciata da società organismo di attestazione regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, la qualificazione nella predetta categoria (art. 100 comma 4 del Codice) e con classifica adeguata ai lavori da assumere (art. 2 comma 3 dell'allegato II.12 del D.lgs n. 36/2023)**;

oppure, in alternativa,

- tramite la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all'art. **28 dell'allegato II.12 del D.lgs n. 36/2023** in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo (per lavori analoghi ai sensi della lett.) a del predetto art. 28 si intendono quelli appartenenti alla categoria OS24).

Inoltre, ai sensi dell'art. 30 comma 1 secondo periodo dell'allegato II. 12 del D.lgs n. 36/2023 i requisiti relativi alla categoria scorporabile non posseduti dall'offerente devono da questi essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Subappalto operativo: la quota eventualmente subappaltata relativamente alla Cat. OS24 (anche nella misura del 100%) si aggiunge a quella della categoria prevalente (per detta cat. prevalente, nei limiti precedentemente previsti) ed quella di cui alla alla cat. OG2 e OS10.

In relazione ad essa è ammesso l'istituto dell'avvalimento.

In ogni caso l'esecutore (sia esso l'appaltatore o il subappaltatore) deve essere in possesso dei requisiti necessari.

Ai sensi dell'art. 70, co. 4, lett. e), del Codice, sono considerate inammissibili le offerte che non hanno la qualificazione necessaria.

6.2.1 Verifiche in capo all'aggiudicatario.

Per tutte le categorie scorporabili, per la quale è ammessa la qualificazione tramite l'art. 28 dell'allegato 1.12 del Codice, si precisa e prescrive quanto segue.

Nel caso di lavori analoghi eseguiti per committenti privati, la dimostrazione dell'esecuzione delle lavorazioni (in capo all'aggiudicatario) dovrà avvenire tassativamente tramite la seguente documentazione relativa ai lavori eseguiti (le imprese indicano in sede di richiesta di autorizzazione gli estremi relative alla documentazione di cui ai punti a) e c) di seguito evidenziati):

- a) permesso a costruire e dichiarazione di inizio attività presentate alla competente Autorità relativi all'opera realizzata;
- b) fatture quietanzate corrispondenti al quantitativo di lavori eseguiti;
- c) dichiarazione di fine lavori presentata in Comune.

Nel caso di **lavori analoghi eseguiti per amministrazioni aggiudicatrici** la dimostrazione dell'esecuzione delle lavorazioni stesse dovrà avvenire – coerentemente a quanto evidenziato nella **Delibera A.N.A.C. n. 35 del 15 gennaio 2020** – esclusivamente tramite Certificati di esecuzione lavori (C.E.L.) già rilasciati al momento della presentazione della richiesta di autorizzazione al subappalto.

Pertanto, per la dimostrazione del requisito con questa modalità è necessario che l'operatore economico, al momento della presentazione della richiesta di autorizzazione dichiari gli estremi del C.E.L., relativi ai lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la richiesta di autorizzazione che documentino l'esecuzione nelle categorie e per gli importi per le quali si intende qualificarsi ai sensi **dell'art. 28 dell'allegato 1.12 del Codice** per l'esecuzione del contratto di subappalto.

Per la categoria OG2 si rimanda anche a quanto previsto dall'art. 10 dell'allegato II.18 del D.lgs n. 36/2023.

6.3 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisito di idoneità professionale

6.3.1 Il requisito di idoneità professionale di cui al precedente **punto 6.1** - deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di qualificazione

6.3.2. I raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del codice, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del codice e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del codice, dimostrano i requisiti richiesti al precedente **punto 6.2** cumulativamente nel rispetto del principio di **corrispondenza sostanziale (art. 68 comma 11 del Codice)** tra la quota di requisito posseduta da ciascuna impresa (mandataria o mandante) e la quota di lavorazioni rispettivamente assunta.

Si applica l'art. 68 comma 12 del Codice e l'art. 30 comma 4 dell'allegato I.12 del Codice.

Si applica l'art. 30 comma 2 dell'allegato II.12 del Codice.

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di qualificazione CAT. OG3 – OS10- OS24

Nel caso dei **consorzi** di cui all'**art. 65 comma 2 lett. b) e c) del Codice** e dei **consorzi stabili** di cui all'**art. 65 comma 2 lett. d)**, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti al precedente paragrafo **6.2** devono essere posseduti e comprovati dagli stessi come previsto dall'**art. 67 del Codice**.

I consorzi di cui all'art. 65 comma 2 lett. b) e c) del Codice soddisfano i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti al precedente **paragrafo 6.2** utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle cooperative che li costituiscono.

I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti al precedente paragrafo 6.2 sono comprovati **dai consorzi stabili di cui all'art. 65 comma 2 lett. d) del Codice, anche mediante il cumulo dei requisiti delle imprese consorziate (anche se diverse da quelle designate in gara – cumulo alla rinfusa - ex multis: Cds, sez. V, 29 Settembre 2023 – Cds, sez. V, 03/04/2024, n.71).**

Qualora il consorzio designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c) (consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre.

Requisiti di qualificazione CAT. OG2

Richiamate le interpretazioni contenute circa la portata applicativa dell'art. 146 del D.lgs. 50/2016 (*ex multis* Consiglio di Stato V, 27 febbraio 2023 n. 1987), nel settore dei beni culturali, si ritiene ancora pienamente sussistente la ratio dell'effettività di tutela del bene culturale, pertanto:

- per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c), del Codice (consorzi fra cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane) **le qualificazioni nelle categorie OG2 deve essere posseduta, pena l'esclusione, per intero dal Consorzio ed anche, in misura proporzionata e adeguata a quanto rispettivamente assunto, da ciascuna singola consorzata designata per l'esecuzione dal consorzio stesso.**

- per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettera d), del Codice (consorzi stabili), la qualificazione richiesta al punto 6.2 **deve essere posseduta, pena l'esclusione, dal consorzio se esegue in proprio e da ciascuna singola consorzata designata per l'esecuzione dal consorzio stesso in misura proporzionata e adeguata a quanto rispettivamente assunto.**

Per l'esecuzione dei lavori **delle categorie OG2 – OS18-A - OS6**, la regola per cui la qualificazione richiesta nel disciplinare di gara debba comunque essere posseduta dagli **operatori economici designati per l'esecuzione del contratto è da intendersi riferita non solo alle categorie dei lavori, ma anche al loro importo, cioè alla classifica**, di modo che non possa eseguire lavori eccedenti tale importo, anche se facente parte di un consorzio.

Al fine di rendere possibile alla stazione appaltante la verifica del rispetto di quanto sopra, **si richiede che siano indicate, a pena di esclusione, le quote di esecuzione delle lavorazioni da parte delle consorziate esecutrici ed eventualmente del Consorzio**, perché ciascuna di esse non potrà assumere una quota di lavorazioni maggiore della qualificazione posseduta. **N.B indicare la quota nel modello 1.**

6.5 Subappalto necessario - “qualificatorio” in sede di gara.

Il concorrente singolo (anche se trattasi di **consorzi di cui all'art. 65 comma 2 lett. b) e c) del Codice e dei consorzi stabili di cui all'art. 65 comma 2 lett. d)** o raggruppato che, con riferimento ai requisiti richiesti per la/le categoria/e scorporabile/i a **qualificazione obbligatoria** intenda qualificarsi, tramite subappalto (con i limiti precedentemente indicati) è obbligato ad indicare in sede di partecipazione alla gara (**nell'Allegato 1**), **pena l'esclusione dalla gara**, la volontà di subappaltare l'esecuzione delle lavorazioni ricondotte alla/e categoria/e scorporabile/i per la/e quale/i non possiede i requisiti richiesti. La dichiarazione eventualmente espressa in relazione al subappalto esecutivo non sopperisce alla mancata dichiarazione relativa al subappalto necessario/qualificatorio (Cds, sez V, 09/10/2023 n. 8761).

Ai fini della qualificazione le imprese devono possedere il sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ad esclusione delle classifiche I e II

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'**art.2, comma 2 dell'allegato II.12 del Codice** del Codice.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 2 dell'Allegato II.12 la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 30, comma 2 (dell'Allegato II.12).

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al **punto 6 e/o** per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente **ovvero ai sensi dell'art. 26 comma 1 dell'allegato II.12 del D.lgs n. 36/2023 i seguenti elementi:**

- a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- b) durata;
- c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

Nel contratto di avvalimento le parti indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

È escluso l'avvalimento della certificazione di cui al **criterio F** in quanto l'affiancamento dell'ausiliaria non può raggiungere il fine di ottenere un effettivo miglioramento dell'offerta tecnica in sede di esecuzione (l'avvalimento nella fattispecie non si può astrattamente realizzare).

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- possedere i requisiti previsti dall'articolo 6 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro **5 giorni** decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

8.1 Subappalto qualificatorio.

Ai fini della qualificazione per la presente gara, si evidenzia che il concorrente singolo o raggruppato che, con riferimento ai requisiti richiesti per **le categorie scorporabili** intenda qualificarsi (secondo quanto previsto dalla tabella 3.2 e dal paragrafo 6.2 del presente bando), tramite subappalto è obbligato ad indicare **nella domanda di partecipazione** alla gara (Modello Allegato 1) **pena l'esclusione dalla gara**, la volontà di subappaltare l'esecuzione dei lavori per i quali non possieda i requisiti richiesti.

Si precisa che, nel caso si faccia ricorso al c.d. "subappalto qualificatorio" per soddisfare i requisiti di qualificazione prescritti **per le categorie scorporabili**, non viene richiesta l'indicazione dei subappaltatori dei quali si intenda far ricorso in caso di aggiudicazione, nè quindi la produzione di DGUE da parte di quest'ultimi.

8.2 Subappalto operativo/in fase di esecuzione

Nel caso in cui il concorrente intenda subappaltare **ai fini operativi (nei limiti previsti dalla tabella 3.2 e dal paragrafo 6.2 del al presente bando)** parte delle lavorazioni in sede di esecuzione dell'appalto **dovrà già indicarlo fin dalla partecipazione alla presente gara.**

Ai fini del subappalto operativo, il soggetto partecipante dovrà indicare nel **DGUE e/o nella domanda di partecipazione alla gara (Modello Allegato 1)** i lavori che intende subappaltare; **in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.**

8.3 In caso di aggiudicazione, egli dovrà altresì presentare apposita **richiesta di subappalto** all'Amministrazione comunale.

Ai sensi del comma 17 dell'art. 119 del Codice, tenuto conto della esigenza di celerità dovuta al rispetto dei tempi per la concessione del contributo, **i lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto**, pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.

In ogni caso l'esecutore (sia esso l'appaltatore singolo, l'impresa mandante o il subappaltatore) deve essere in possesso dei requisiti necessari.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3.4 oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Vincoli esecutivi e particolari condizioni di appalto - Per l'esecuzione dell'appalto, ai sensi dell'articolo 113 del Codice, è richiesto quanto segue.

Gli operatori economici, in sede di presentazione dell'offerta, dovranno espressamente ed irrevocabilmente dichiarare:

1) l'impegno al rispetto, per tutto quanto di propria competenza, dei vincoli e delle tempistiche previste dal Bando approvato dal CDA del GAL DELTA 2000 in data 09/03//2022 e del 23/05/2022 e successive variazioni, per l'ottenimento del finanziamento del presente appalto, il quale fra le altre cose il rispetto dei seguenti imperativi vincoli temporali:

- **Avvio dei lavori: 01/07/2024;**
- **Conclusioni dei lavori: 30/11/2024.**

2) di accettare, in forma specifica, i vincoli previsti dai CAM in merito alla esecuzione del contratto.

3) di accettare la condizione per cui la **responsabilità della produzione/detenzione di rifiuti speciali** eventuali, che dovessero prodursi nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto, **rimane totalmente a carico dell'appaltatore** e che rimangono a capo dell'appaltatore non solo le operazioni di recupero, trasporto e corretto smaltimento degli eventuali rifiuti prodotti, ma anche gli adempimenti amministrativi attribuiti dal D.Lgs. 152/2006 al produttore/detentore. La Stazione appaltante declina ogni responsabilità derivante dal mancato rispetto da parte dell'appaltatore della normativa vigente in materia di smaltimento dei rifiuti e precisa che le previsioni di cui al presente punto verranno inserite nel contratto di appalto.

4) di aver presa completa conoscenza della circostanza che nell'ambito delle lavorazioni oggetto del presente appalto sono o potrebbero essere presenti attività riconducibili a quelle maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'art. 1, comma 53 della legge 190/2021 quali:

- fornitura e trasporto di terra e materiali inerti, confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo di bitume, nolo a freddo di macchinari, noli a caldo

la cui esecuzione dovrà essere effettuata esclusivamente da operatori economici iscritti alle white list di cui al comma 52 del medesimo articolo (DPCM 18.04.2013). Qualora le suddette prestazioni lavorative previste dall'art. 1, comma 53 della legge 190/2012, siano affidate in subappalto e/o tramite sub contratto, l'appaltatore dovrà indicare, prima della loro esecuzione, chi eseguirà le prestazioni medesime. Per tutti i contratti o subcontratti che prevedano lavorazioni per le quali l'art. 1 comma 53 della legge 190/2021 richieda l'iscrizione alla white list, prima del deposito del contratto di subappalto o della comunicazione dei sub-contratti che non sono subappalti, è obbligo dimostrare l'iscrizione del subappaltatore alla white list.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da una:

A) una garanzia provvisoria come definita ai sensi dell'articolo **106 del Codice** costituita a favore del **Comune di Russi, pari al 1% del prezzo complessivo posto a base di gara (Euro 1.675,26)**. La garanzia è richiesta per la tipologia procedura indetta e per l'impossibilità di verificare a priori l'affidabilità dei partecipanti.

La garanzia può essere costituita, a scelta del concorrente sotto forma:

a) di cauzione tramite **bonifico bancario o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici** presso il Tesoriere Comunale **Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A.** - Sede di Ravenna utilizzando le seguenti coordinate IBAN: **IT82 P 06270 13199 T20990000901** precisando come causale che trattasi di "garanzia per la partecipazione alla procedura" ed **indicando il CIG** (codice identificativo della gara) e l'oggetto dell'appalto. **In questo caso è sufficiente caricare a sistema la copia scansionata della ricevuta bancaria di deposito della somma; il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.**

b) di fideiussione; la fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;

- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'[articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385](#), che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

Le **stazioni appaltanti** e gli **enti concedenti** accedono agli stessi siti per le verifiche di competenza. Inoltre, per consentire la **verifica di veridicità e autenticità della polizza**, l'operatore economico, all'atto della sottoscrizione della garanzia acquisisce dal garante l'indirizzo Internet cui è possibile accedere per effettuare la verifica telematica della garanzia in tempo reale.

Nel caso in cui il garante non disponga di un sito internet con le caratteristiche suindicate, fornisce un indirizzo PEC dedicato cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inviano la polizza presentata in gara, in formato pdf, per il riscontro di autenticità e veridicità. Le imprese di assicurazione comunitarie operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi che non dispongano di un sito internet per la verifica delle garanzie rilasciate, nelle more della disponibilità della PEC europea, si dotano di un indirizzo PEC italiano.

L'indirizzo Internet o l'eventuale indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle verifiche sono indicati dal garante nella documentazione contrattuale o, in mancanza, riportati dall'operatore economico nella domanda di partecipazione. La mancata indicazione è sanabile con la procedura di soccorso istruttorio, purché la garanzia sia stata emessa prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Nel caso di utilizzo della verifica a mezzo PEC, l'operatore economico acquisisce l'impegno del garante a riscontrare le richieste pervenute dalla stazione appaltante nel termine massimo di cinque giorni lavorativi. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti segnalano all'IVASS i casi di perduranti ritardi/mancate risposte da parte delle imprese di assicurazione alle richieste di verifica.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'**oggetto del contratto di appalto** e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) **essere intestata a tutti gli operatori economici** del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per **180 giorni** dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Non si applicano le riduzioni previste dall'art. 106 comma 8 del D.lgs n. 36/2023 in quanto derogato espressamente dall'art. 53 del medesimo D.lgs.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Il concorrente è obbligato ad effettuare la visita sul luogo in cui dovranno essere eseguite le prestazioni. Il sopralluogo si rende necessario in quanto si ritiene che la ditta partecipante trattandosi di più ambiti di intervento, debba avere verificato anche visivamente lo stato dei luoghi nonché dell'ambiente circostante per poter meglio valutare l'incidenza delle lavorazioni, l'allestimento del cantiere e soprattutto la fruibilità dei luoghi. E' inoltre necessario prendere consapevolezza che la parte relativa a Palazzo San Giacomo è interessata nel periodo estivo da eventi/attività culturali. L'organizzazione del cantiere e le attività lavorative sono di importanza tale che dovranno essere programmate tenendo debitamente conto del luogo.

La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara. Il R.U.P. ritiene, infatti ai sensi dell'art. 2 e 3 del D.lgs n. 36/2023 che il sopralluogo abbia un ruolo sostanziale, e non meramente formale, per consentire ai concorrenti di formulare un'offerta consapevole (Consiglio di Stato sez. V, 19/01/2021, n. 575).

Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo. **In deroga al bando tipo n. 1/2023 non si prevede il sopralluogo a distanza.**

L'EFFETTUAZIONE DELLA VISITA potrà svolgersi esclusivamente nelle seguenti giornate, previo appuntamento: **09/05/2024 – 10/05/2024 – 14/05/2024 – 15/05/2024.**

In deroga alle modalità previste dal Bando tipo n. 1/2023 la visita deve essere prenotata telefonicamente chiamando i seguenti numeri di tel.: Servizio Amministrativo Lavori Pubblici **0544/587646** e confermata via e-mail all'indirizzo: lavoripubblici@comune.russi.ra.it e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito indirizzo e-mail; nominativo, qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo e suo documento di identità – eventualmente titolare o rappresentante legale dell'impresa e suo documento di identità.

Le prenotazioni dovranno tassativamente pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del giorno lavorativo precedente a quello stabilito per il sopralluogo.

Viene rilasciata l'attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

Non si richiede in sede di presentazione dell'offerta il certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in quanto l'adempimento è verificabile d'ufficio in seduta pubblica mediante consultazione dall'elenco dei soggetti che hanno effettuato il sopralluogo tenuto dalla stazione appaltante stessa.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.N.A.C.

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € **18,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023 pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara> e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. **In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile. Si veda Deliberazione ANAC n. 30 del 17/01/2014.**

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta dovrà pervenire, **esclusivamente attraverso la Piattaforma** e con le modalità telematiche previste dalla stessa con Accesso alla propria Area Riservata **entro il termine**

delle ore 12:00 del giorno 27/05/2024 a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un **mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1**

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata, dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli, 19 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

Gli operatori economici al momento del caricamento delle offerte sul portale appalti dovranno rispettare i limiti dimensionali, sia dei singoli file che per l'insieme dei file relativi ad una intera busta, indicati nel portale stesso (**per i singoli file il limite è di 50 MG mentre l'intera busta telematica il limite è di 100 MG**). In ogni caso si raccomanda, al fine di evitare appesantimenti nell'attività di caricamento, di scegliere formati grafici e risoluzioni tali da rendere i file di dimensioni contenute.

12.1 Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1 del presente disciplinare e nei manuali precitati di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'offerta è composta da:

- a) documentazione amministrativa - si veda paragrafo 15 del presente disciplinare**
- b) offerta tecnica - si veda paragrafo 16 del presente disciplinare**
- c) offerta economica - si veda paragrafo 17 del presente disciplinare**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Gli operatori economici che presenteranno offerta rispettando le regole della piattaforma telematica riceveranno, subito dopo l'inoltro delle offerte stesse, una comunicazione via PEC all'indirizzo indicato all'atto della propria registrazione. In tale PEC sarà indicato il numero di protocollo acquisito dall'offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Si raccomanda di prestare la massima attenzione nelle operazioni di caricamento degli allegati all'interno delle "buste" pertinenti. L'indicazione della propria offerta economica/tecnica nell'ambito della "busta" A contenente la documentazione amministrativa **comporterà l'esclusione** per violazione del principio di segretezza delle offerte economiche.

Le dichiarazioni di cui ai paragrafi seguenti potranno essere redatte sui **modelli** predisposti dalla stazione appaltante. Anche l'offerta economica potrà essere redatta sui modelli predisposti dalla stazione appaltante laddove presenti e disponibili sul portale appalti.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana (salvo il caso in cui sia redatta in inglese, francese, spagnolo). In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

Termini di vincolatività delle offerte

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 17, comma 4 del Codice per **180 giorni** dal termine ultimo per la presentazione delle offerte.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 17, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Errore materiale contenuto nell'offerta tecnica/economica

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di **8 giorni** affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine **di 5 giorni**. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella busta A - Amministrativa devono essere caricati i seguenti documenti:
--

1) la domanda di partecipazione corredata dalla:

- **dichiarazione relativa all'identificazione dei soggetti di cui all'art. 94 comma 3 del codice, art. 85 Dlgs 159/2011 (Modello 3)**

2) il DGUE;

3) eventuale procura;

4) garanzia provvisoria - con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia

definitiva;

5) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto **15.3**;

6) documentazione per i soggetti associati di cui al punto **15.4**;

7) **Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC** che può essere allegata senza necessità di sottoscrizione digitale se la copia cartacea scansionata contiene già la firma olografa;

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA.

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo **il modello di cui all'allegato n. 1 - domanda di partecipazione alla gara** e contiene tutte le informazioni e dichiarazioni di seguito specificate.

Nella domanda di partecipazione alla gara il concorrente dichiara, preferibilmente secondo **il modello di cui all'allegato n. 3**: i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'**articolo 94, comma 3, del Codice** ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta; **dichiara l'assenza del conflitto di interesse; i dati identificativi dei soggetti di cui all'art. 85 del Dlgs 159/2011.**

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 (**i cui dati identificativi sono richiesti all'interno del Mod. 3**).

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle **cause non automatiche di esclusione** di cui all'articolo **98, comma 3, lettere g) ed h)** del Codice sono rese dall'operatore economico **in relazione ai soggetti di cui al punto precedente** (i cui dati identificativi sono richiesti all'interno del Mod. 3).

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle **altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.**

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'**articolo 95** del Codice, il concorrente **dichiara**:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara/spedizione lettera di invito;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara/spedizione lettera di invito;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara/spedizione lettera di invito.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

Le dichiarazioni di cui sopra riferite alle **cause di esclusione non automatica (artt 95 comma 1 e 98 del Codice)** devono essere fornite mediante compilazione del **Modello 2_(DGUE) - parte III sezione C**, ovvero mediante specifici allegati predisposti dall'operatore economico, **sarà onere dell'operatore economico riportare tutti gli eventuali elementi dai quali desumere la sussistenza dell'illecito professionale (art 98 c. 3 del Codice)** ed in specifico:

- a) sanzione esecutiva irrogata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto;
- b) condotta dell'operatore che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della

stazione appaltante, di non aver ottenuto informazioni riservate a proprio vantaggio di non aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione;

c) condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale;

d) condotta dell'operatore economico che abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori;

e) condotta dell'operatore economico che abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, o che comunque la violazione è stata rimossa;

f) omessa denuncia all'autorità giudiziaria da parte dell'operatore economico persona offesa dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

g) contestata la commissione da parte dell'operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94 del D.lgs 36/2023 (indicati nel Modello 3) di **taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 del medesimo articolo 94;**

h) contestata o accertata commissione, da parte dell'operatore economico oppure dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94, (indicati nel Modello 3), **di taluno dei seguenti reati consumati:** abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell'articolo 348 del codice penale;

1. bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli articoli 216, 217, 218 e 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
2. i reati tributari ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i delitti societari di cui agli articoli 2621 e seguenti del codice civile o i delitti contro l'industria e il commercio di cui agli articoli da 513 a 517 del codice penale;
3. i reati urbanistici di cui all'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria;
4. i reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le **misure di self-cleaning adottate (si vedano modalità nell'allegato 1)**, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

1. (premessa allegato 1 parte prima) - Dichiarazioni atte ad individuare l'operatore singolo o associato concorrente;

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; salvo il caso in cui il consorzio stabile esegua con la propria struttura;

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) - c) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre.

- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta).

Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, **inserisce nel FVOE la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara**, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali

- **di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara** e di obbligarsi ad assumere l'esecuzione lavori secondo le condizioni stabilite nei documenti di gara e nell'offerta tecnica ed economica presentata;

2. dichiarazioni relative al possesso dei requisiti speciali di cui al punto 6.2 del presente disciplinare di gara (allegato 1 – 1° Parte) ed al subappalto operativo;

Di seguito le altre dichiarazioni (**allegato 1 – 2° Parte**):

3. dichiarazione relativa al CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico;

4. OMISSIS;

5. dichiara di garantire quanto indicato all'articolo 9 del presente disciplinare;

6. si impegna a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012, che verrà allegata al contratto;

7. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento del Comune di Russi reperibile all'indirizzo: <https://www.comune.russi.ra.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta>, e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

8. si impegna a rispettare a pena di esclusione o di risoluzione del contratto il Protocollo d'intesa per la qualità e la trasparenza degli appalti pubblici allegato;

9. dichiara di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa white list) istituito presso la Prefettura della provincia di _____ oppure di aver presentato domanda di

iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di _____; **non richiesto ai fini della qualificazione**

10. - (*eventuale*) - Dichiarazioni in caso di adozione di misure di self-cleaning;

11. - (*eventuale*) - Dichiarazioni in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale;

12. - (*eventuale*) - Dichiarazioni in caso di sottoposizione a sequestro/confisca;

13. **DICHIARA**, altresì:

- di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata, avendo tenuto conto, per la relativa formulazione:

- delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza derivanti dal CCNL applicato;
- di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione, sia sulla determinazione della propria offerta.

14. si impegna a non attuare nella presente gara intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile.

15. dichiara relativa alla presa visione dei luoghi;

16. **dichiarazione relativa alla forma della cauzione provvisoria;**

17. dichiara di aver provveduto al pagamento del **contributo** dovuto in favore dell'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 oppure di impegnarsi ad effettuare il pagamento entro il termine fissato per la presentazione della domanda, a pena di inammissibilità della stessa;

18. dichiara di impegnarsi a mantenere valida e vincolante la propria offerta per il periodo previsto nel bando di gara;

19. **Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia**

- si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

- (per gli operatori economici transfrontalieri)

- indica il domicilio fiscale e l'indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS e, per le comunicazioni che avvengono a Sistema così come precisato al par. 2.3 del Disciplinare, elegge domicilio nell'apposita area del Sistema ad esso riservata.

(*in alternativa, nel caso in cui l'operatore economico non sia presente nei predetti indici*)

- dichiara di non essere presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D.lgs. n. 82/05, e, pertanto, così come previsto al paragrafo ... [*indicare il paragrafo 2.3 o il diverso paragrafo di riferimento*] del Disciplinare, elegge domicilio digitale per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura nell'apposita area del Sistema ad esso riservata.

20. dichiara di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, i chiarimenti (quesiti/risposte) resi disponibili mediante la piattaforma.

21. si impegna ad adempiere, in caso di aggiudicazione, agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136."

22. ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" ed ai sensi

dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nel disciplinare di gara e di essere consapevole che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara e per le finalità ivi descritte, e di essere stato informato circa i diritti di cui all'articolo 7 del D.lgs. 196/2003 e di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679;

23. dichiara:

- di essere consapevole che, nei casi di cui all'articolo 36, commi 1 e 2 del Codice, l'offerta presentata sarà resa disponibile mediante accesso diretto alla piattaforma.

Si precisa che ciascun concorrente deve indicare espressamente, e già in sede di offerta, i singoli documenti, o parti degli stessi, che possono essere esclusi dal diritto di accesso ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett. a) del D.lgs. 36/2023, fornendo motivata e comprovata dichiarazione. **Al concorrente è richiesto di allegare copia dell'offerta tecnica oscurando le eventuali parti che costituiscono segreti tecnici o commerciali.**

In assenza di tale indicazione, ovvero nel caso in cui la motivazione indicata e la documentazione fornita a comprova non siano sufficienti a escludere il diritto di accesso, la stazione appaltante consentirà ai soggetti legittimati, decorso il termine di cui all'art. 36, comma 4 e 5 del d.lgs. 36/2023, senza ulteriore contraddittorio con l'offerente, l'accesso ai documenti richiesti.

- di autorizzare l'accesso a tutta la documentazione amministrativa prodotta per la partecipazione alla presente gara e contenuta nella busta "A". Qualora i concorrenti si venissero a trovare nella condizione di dover produrre all'interno delle suddette buste "A" documenti o dati "sensibili" e meritevoli di tutela e riservatezza ai sensi della vigente normativa, sarà onere degli operatori economici stessi evidenziare chiaramente nella domanda di partecipazione tali circostanze. In mancanza di tali indicazioni la stazione appaltante declina ogni responsabilità per la diffusione dei dati e documenti prodotti all'interno della busta "A" contenente la documentazione amministrativa.

24. autorizza la Stazione Appaltante a trasmettere ogni comunicazione ai sensi dell'articolo 29 del Codice dei Contratti tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'articolo 22 del predetto Codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale.

25. comunica il proprio domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D.lgs. n. 82/05;

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che

riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento **DELL'IMPOSTA DI BOLLO**. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 in misura forfettaria viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la **marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf**. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Nel caso di partecipazione di un gruppo di operatori economici non costituito (RT, consorzio ordinario, GEIE, aggregazioni di rete) ogni soggetto riunito deve assolvere l'imposta di bollo ai sensi di legge.

15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14 - (Allegato 1 - 2° parte – punto 15.11).

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 104, comma 4 del Codice resa compilando il modello **Allegato 4); - N.B a pena di esclusione:** non specificare le risorse in caso di avvalimento utilizzato per migliorare la propria offerta.

3) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliato e dal legale rappresentante dell'ausiliario

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica. L'inserimento nella busta relativa alla documentazione amministrativa costituisce **causa di esclusione**.

15.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti di lavoro, ovvero della percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti di lavoro, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del lavoro, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti di lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti di lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti di lavoro, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti di lavoro, ovvero la percentuale in caso di lavoro indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16. CONTENUTO DELLA "BUSTA" B – OFFERTA TECNICA

ATTENZIONE: l'offerta per i criteri tabellari di cui ai criteri (F) della tabella del paragrafo 18.1 del bando di gara deve essere inserita nella busta "C" preferibilmente tramite il fac-simile allegato 6. L'eventuale produzione della dichiarazione relativa ai suddetti criteri all'interno della busta "A" o "B" non costituisce comunque violazione del principio di segretezza dell'offerta, pertanto non costituisce motivo di esclusione diretta.

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma secondo le modalità indicate nei manuali citati al **paragrafo 1.1**, a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente **punto 15.1** e deve contenere, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

a) una relazione distinta in paragrafi corrispondenti ai criteri di valutazione di natura qualitativo - discrezionale specificati nel paragrafo 18 del presente bando.

Tale relazione dovrà essere composta complessivamente da:

- massimo **8 (otto)** facciate dattiloscritte formato A4 (formato A4, margini 3 cm, carattere minimo arial 11, interlinea 1,5, allineamento giustificato);
- **eventuali allegati strettamente necessari** esplicativi di quanto proposto nella relazione (schede tecniche, elaborati grafici, crono-programmi, layout di cantiere, certificazioni, ecc.) per un massimo di **8 (otto) fogli formato A4** (è possibile sostituire due fogli A4 con un foglio A3);

Nel computo delle 8 facciate A4 ammesse per la relazione, non saranno considerate le schede richieste per i criteri P-R-T.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel progetto, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di **equivalenza**.

Le facciate della relazione e gli allegati devono essere numerati progressivamente.

Si precisa che qualora i concorrenti presentino le relazioni/gli allegati con copertina e indice queste non concorrono a determinare il numero massimo di facciate richiesto.

Si precisa che ai fini del rispetto della par condicio fra i concorrenti, qualora un concorrente presenti un numero di facciate/allegati superiore al limite massimo indicato, la commissione giudicatrice, ai fini delle valutazioni, prenderà in considerazione solo ed esclusivamente le facciate/allegati dalla prima fino a quella corrispondente al numero massimo consentito, seguendo la numerazione progressiva che i concorrenti sono tenuti e riportare in ogni singola facciata/allegato. Pertanto le facciate/allegati ulteriori rispetto a quelli ammessi saranno stralciati ed i relativi contenuti non saranno in alcun modo presi in considerazione.

La suddetta offerta tecnica/relazione, da inserirsi nella busta B, dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore e, in caso di concorrenti associati o con struttura plurisoggettiva, dovrà essere firmata digitalmente, da tutti i soggetti tenuti a sottoscrivere l'istanza di partecipazione alla gara indicati al precedente paragrafo 15.1

La mancata presentazione dell'offerta tecnica di cui sopra comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara, mentre l'assenza, all'interno della stessa, di singoli paragrafi (corrispondenti ai criteri) comporterà l'esclusione dell'offerta solo nel caso in cui la stazione appaltante ritenga che i contenuti della relazione presentata non siano sufficienti ad evidenziare l'idoneità e l'accettabilità dell'offerta in relazione all'oggetto dell'appalto.

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara **non possono presentare varianti in sede di offerta** (varianti progettuali). Gli stessi, sempre nel rigoroso rispetto delle prescrizioni minime del capitolato tecnico e di tutte le altre condizioni stabilite nei documenti di gara, possono presentare in sede di offerta (per la parte tecnico/qualitativa) **miglioramenti ed integrazioni**, assumendo a riferimento i criteri di valutazione della parte tecnica - qualitativa elaborati dalla stazione appaltante e proposte di prestazioni volte a potenziare le specifiche tecniche/prestazionali, i processi e le condizioni generali o particolari descritte nel capitolato. Tali proposte non costituiscono varianti in sede di offerta (varianti progettuali).

I miglioramenti proposti dall'impresa nell'offerta tecnica, se accolti dalla Commissione giudicatrice con punteggio superiore allo zero costituiscono clausole contrattuali a tutti gli effetti, con un preciso obbligo e responsabilità di adempimento da parte dell'impresa aggiudicataria; inoltre, avendo costituito elementi di scelta dell'aggiudicatario in sede di gara, questi stessi elementi saranno oggetto di puntuale e rigoroso controllo da parte della Stazione Appaltante durante i lavori. Non sono invece elementi di contratto, e non devono essere eseguiti, gli elementi dell'offerta tecnica non accolti dalla Commissione giudicatrice e pertanto a punteggio pari a zero.

La mancata produzione dell'offerta tecnica da inserire nella "busta" B comporterà l'**esclusione** dalla presente procedura di aggiudicazione.

L'offerta tecnica, pena l'esclusione, non dovrà contenere alcuna indicazione di carattere economico dalle quali si possa risalire all'entità del ribasso offerto dal concorrente.

b) *(eventuale)* in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento;

c) l'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato all'articolo 3 inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta tecnica.

d) L'operatore economico **allega** una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce l'offerta economica, nella Piattaforma secondo le modalità indicate nel **manuale Guida alla presentazione di offerte telematiche**.

La "busta" C deve contenere l'offerta economica come di seguito specificato.

Per la presente procedura di gara la stazione appaltante ha scelto per la formazione della busta economica, nell'ambito delle funzioni disponibili sulla piattaforma telematica, la modalità **"solo upload di documenti"**, per cui il file contenente l'offerta economica dovrà essere predisposto dall'operatore economico contenendo quanto prescritto del presente bando ed in particolare al presente paragrafo 17 utilizzando preferibilmente il modello **Allegato 5)** predisposto dalla stazione appaltante.

La Busta C) economica dovrà contenere, come dettagliato in seguito:

1) l'offerta economica, da presentare preferibilmente secondo il modello Allegato 5);

Si precisa che nell'ambito dell'offerta economica, da formularsi preferibilmente tramite il **Modello Allegato 5)**, devono essere indicati, **a pena di esclusione**, i seguenti elementi:

i) la dichiarazione con cui si offre **l'unico ribasso percentuale offerto da applicarsi a Euro 1.106.426,71**; il ribasso deve essere indicato sia in cifre che in lettere; in caso di discordanza tra gli importi indicati in lettere e quelli indicati in cifre, sarà ritenuto valido il prezzo più conveniente per l'Amministrazione.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali (troncamento al terzo decimale).

ii) la stima degli **"ONERI DELLA SICUREZZA AZIENDALI"** che non potrà essere pari a "0";

iii) la stima dei **"COSTI DELLA MANODOPERA"** che non potrà essere pari a "0";

Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al punto 3 del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera. **Per quanto riguarda la ribassabilità della manodopera si veda Consiglio di Stato - Sez V – del 09/06/2023 n. 5665 e Delibera Anac n. 528 del 15/11/2023.**

Si ribadisce che la mancata indicazione degli oneri per la sicurezza aziendali e dei costi della manodopera darà luogo all'immediata esclusione dalla gara dell'operatore economico.

La suddetta offerta economica, da inserirsi nella busta C, dovrà essere firmata digitalmente, dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore e, in caso di concorrenti associati o con struttura plurisoggettiva, dovrà essere firmata digitalmente da tutti i soggetti tenuti a sottoscrivere l'istanza di partecipazione alla gara indicati al precedente paragrafo 15.1.

2) All'interno della busta C dovranno essere inseriti anche i documenti di offerta (Fac simile allegato 6)

L'offerta relativa al predetto criterio di valutazione di natura tabellare, da produrre preferibilmente tramite l'allegato 6, predisposto dalla stazione appaltante, è da firmarsi digitalmente analogamente a quanto previsto per l'offerta economica di cui al punto 1).

La totale mancanza di presentazione dell'offerta relativa al criterio tabellare o l'allegazione di certificazioni non valide, comporterà l'attribuzione di un punteggio pari a 0.

UNA VOLTA CARICATI I DOCUMENTI SI RACCOMANDA DI RIAPRIRE I FILE CARICATI AL FINE DI VERIFICARNE IL CONTENUTO E LE FIRME DIGITALI DA PARTE DEI SOGGETTI TENUTI ALLA SOTTOSCRIZIONE. IN CASO DI CARICAMENTO DI FILE NON APRIBILI E NON LEGGIBILI LA RESPONSABILITÀ È A TOTALE CARICO DELL'OFFERENTE.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

CRITERI	Ponderazione attribuita ai criteri di valutazione
Offerta tecnica su sub-criteri di valutazione qualitativo – discrezionali	78
Offerta tecnica sul criterio di valutazione di carattere tabellare	2
Offerta economica	20

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera **D** vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera **Q** vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera **T** vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

OFFERTA TECNICA		Punteggio	Tipo criterio
	CRITERI DI VALUTAZIONE A - GESTIONE DEL CANTIERE		
A	CRITERIO Qualitativo/discrezionale - Organizzazione generale del cantiere. Con riferimento al presente criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base al seguente criterio motivazionale: efficacia ed adeguatezza dell'organizzazione e della logistica del cantiere proposta per lo svolgimento delle varie fasi lavorative al fine di ottimizzare i tempi delle lavorazioni.	Max punti 10	D
B	CRITERIO Qualitativo/discrezionale – Misure integrative provvisorie di protezione del cantiere Con riferimento al presente criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base al seguente criterio motivazionale: efficacia ed adeguatezza di misure integrative, di ordine sia procedurale che organizzativo, sia in termini di ulteriori apprestamenti provvisori, rispetto a quanto già previsto nel progetto esecutivo, atte a produrre un ulteriore innalzamento del livello di sicurezza ai sensi del D.lgs 81/2008, una riduzione delle possibili interferenze con le eventuali utenze e attività presenti in loco ed i relativi fruitori.	Max punti 10	D

C	<p>CRITERIO Qualitativo/discrezionale - Mitigazione dell’impatto ambientale generato dal cantiere e dalle lavorazioni.</p> <p>Con riferimento al presente criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base al seguente criterio motivazionale: efficacia delle procedure, delle azioni e degli interventi proposti al fine di contenere e mitigare l’impatto ambientale generato dal cantiere e dalle lavorazioni (emissioni, polveri, inquinamento acustico e atmosferico, versamento liquidi nel terreno o nelle acque, ecc.).</p>	max punti 10	D
D	<p>CRITERIO Qualitativo/discrezionale - Struttura organizzativa adottata dall’impresa.</p> <p>Con riferimento al presente criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base ai seguenti criteri motivazionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - idoneità ed adeguatezza della struttura organizzativa e dell’organigramma operativo che il concorrente intende adottare per la gestione dell’appalto; - adeguatezza quali-quantitativa e composizione delle squadre di lavoro relative alle varie fasi operative; - specializzazione ed esperienza delle figure di rilievo di cantiere. 	max punti 10	D
E	<p>CRITERIO Qualitativo/discrezionale - Attrezzature e mezzi che saranno utilizzati per l’esecuzione delle lavorazioni.</p> <p>Con riferimento al presente criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base al seguente criterio motivazionale: adeguatezza delle attrezzature e mezzi rispetto alla tipicità dell’appalto in esame con particolare attenzione alle fasi di lavorazione particolarmente complesse ed alle attrezzature a disposizione e loro predisposizione in cantiere.</p>	max punti 10	D
F	<p>CRITERIO Tabellare - Certificazione di adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere.</p> <p>Possesso della certificazione di parità di genere di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, conforme alla prassi UNI/PdR 125:2022, rilasciata da organismi accreditati nello specifico ambito ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008, il cui certificato di accreditamento sia stato rilasciato in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1. Si considerano idonee alla dimostrazione del requisito in esame le certificazioni equivalenti rilasciate da Organismi stabiliti in altri Stati membri. Sul punto si rinvia a quanto espresso dal comunicato del Presidente ANAC del 30/11/2022.</p> <p>Verrà assegnato il punteggio nel caso in cui il concorrente dichiara di possedere la certificazione (da indicarsi nel modello 6 da inserire nella busta c “offerta economica”) o alleggi la certificazione. Verrà assegnato un punteggio pari a 0 nel caso in cui il concorrente dichiara di non possederla.</p> <p>Non inserire nella relazione alcun riferimento al presente criterio.</p> <p>Nel caso il concorrente sia un R.T.I. o Consorzio ordinario di concorrenti o di GEIE, il punteggio sarà riconosciuto solo se tutti i componenti del raggruppamento dimostrino la certificazione.</p> <p>Nel caso di consorzi di cui all’art. 65 comma 2, lett. b), c) e d) del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36. (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane - consorzi stabili), il punteggio sarà riconosciuto anche se la certificazione è posseduta non dal Consorzio ma dalle sole consorziate designate per l’esecuzione (tutte le esecutrici devono possederlo).</p>	max punti 2	T

	CRITERIO - SOLUZIONI TECNICHE MIGLIORATIVE Il concorrente potrà offrire le migliorie alle opere da realizzare con importo da considerarsi già compreso nel prezzo offerto per l'esecuzione del contratto e quindi senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione.		
G	CRITERIO Qualitativo/discrezionale – Proposte migliorative in riferimento ai materiali “INTERVENTI SULLA SEGNALETICA” Il concorrente, al fine di ottenere il punteggio nel presente subcriterio di valutazione, deve presentare una proposta da redigere sulla scorta della documentazione esistente nel progetto esecutivo, nella quale saranno indicate e illustrate le migliorie che si intende adottare in relazione ai materiali utilizzati, in riferimento alle voci comprese nella sezione del Computo Metrico Estimativo denominata “INTERVENTI SULLA SEGNALETICA” La proposta deve ricomprendere: a) quadro di raffronto tra le voci di progetto e quelle proposte dal concorrente comprensivo di descrizione completa delle lavorazioni proposte; b) copia delle schede tecniche dei materiali che si intendono proporre come miglioria, e l'indicazione specifica delle caratteristiche tecniche. La proposta deve tendere a migliorare il progetto esecutivo con particolare riferimento alla durabilità e manutenibilità delle attrezzature. La Commissione giudicatrice, pertanto, valuterà le proposte formulate, assegnando un punteggio sulla base dei criteri motivazionali sopra indicati.	max punti 14	D
H	CRITERIO Qualitativo/discrezionale – Proposte migliorative in riferimento ai materiali “ALLESTIMENTO DEGLI AMBIENTI INTERNI ED ESTERNI” Il concorrente, al fine di ottenere il punteggio nel presente subcriterio di valutazione, deve presentare una proposta da redigere sulla scorta della documentazione esistente nel progetto esecutivo, nella quale saranno indicate e illustrate le migliorie che si intende adottare in relazione ai materiali utilizzati, in riferimento alle voci comprese nella sezione del Computo Metrico Estimativo denominata “ALLESTIMENTO DEGLI AMBIENTI INTERNI ED ESTERNI” La proposta deve ricomprendere: a) quadro di raffronto tra le voci di progetto e quelle proposte dal concorrente comprensivo di descrizione completa delle lavorazioni proposte; b) copia delle schede tecniche dei materiali che si intendono proporre come miglioria, e l'indicazione specifica delle caratteristiche tecniche. La proposta deve tendere a migliorare il progetto esecutivo con particolare riferimento alla durabilità e manutenibilità delle attrezzature. La Commissione giudicatrice, pertanto, valuterà le proposte formulate, assegnando un punteggio sulla base dei criteri motivazionali sopra indicati.	Max punti 14	D
I	OFFERTA ECONOMICA	Max 20 punti	
	TOTALE PUNTI	Max 100 punti	

18.2. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

A ciascuno dei criteri discrezionali è attribuito un coefficiente - variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara;

I coefficienti di valutazione saranno attribuiti per i precitati criteri di natura discrezionale come segue:

a) mediante l'attribuzione discrezionale da parte di ciascun commissario del coefficiente variabile da zero ad uno, legato al **grado di rispondenza dell'offerta tecnica ai criteri motivazionali (parametri valutativi) stabiliti nella tabella di cui sopra**. Per rendere omogenea l'attribuzione dei punteggi, vengono previsti i seguenti giudizi e **coefficienti correlati, che saranno utilizzati per le valutazioni dalla Commissione:**

Eccellente 1,0;

Ottimo 0,9

Molto buono 0,8;

Buono 0,7

Discreto 0,6;

Sufficiente 0,5;

Accettabile 0,4

Mediocre 0,3

Scarso 0,2;

Insufficiente 0,1

Nulla 0,0

Ove ritenuto necessario per una corretta valutazione, i commissari potranno utilizzare anche valori intermedi a quelli suindicati.

b) per calcolare il coefficiente unico da attribuire all'offerta in relazione al criterio esaminato, la commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

***** Quanto ai criteri di valutazione di carattere tabellare/quantitativo il punteggio verrà attribuito come esplicitato nella tabella di cui al precedente paragrafo 18.1.**

18.3. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

L'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta economica sarà effettuata sulla base della seguente formula:

$$I_i = \left(\frac{R_i}{R_{MAX}} \right)^\alpha$$

Dove:

I_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

R_{MAX} = ribasso massimo offerto

R_i = ribasso offerto dal concorrente i-esimo

$\alpha = 0,5$

Per il concorrente che non propone alcun ribasso I_i assume il valore 0; mentre per il concorrente che offre il maggiore ribasso I_i assume il valore 1.

È causa di esclusione diretta l'inserimento dell'offerta economica nelle "buste" A o B.

18.4. Metodo per il calcolo dei punteggi

La commissione giudicatrice – dopo l'attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche ed economiche - formerà la graduatoria finale complessiva in base al **metodo aggregativo compensatore** come esplicitato nella seguente formula matematica:

$$K_i = (A_i \text{ riparam} * 10) + (B_i \text{ riparam} * 10) + (C_i \text{ riparam} * 10) + (D_i \text{ riparam} * 10) + (E_i \text{ riparam} * 10) + (G_i \text{ riparam} * 14) + (H_i \text{ riparam} * 14) + (F_i * 2) + (I_i * 20)$$

dove:

- **K_i** è il **punteggio finale totale** attribuito all'offerta del concorrente i-esimo;
- **A_i riparam., B_i riparam., C_i riparam., D_i riparam., E_i riparam., G_i riparam., H_i riparam.,** sono i coefficienti riparametrati attribuiti al concorrente i-esimo, nei rispettivi criteri qualitativo - discrezionali dopo la riparametrazione;
- **F_i** è il coefficiente attribuito all'offerta del concorrente i-esimo in relazione a detti criteri di valutazione di tipo tabellare; per la determinazione del valore da attribuire al coefficiente la commissione giudicatrice procederà come specificato nella tabella indicata nel paragrafo 17.1; **non si effettueranno su detti coefficienti riparametrazioni;**
- **I_i** è il coefficiente attribuito **all'offerta economica** del concorrente i-esimo determinato in base alla formula specificata nel paragrafo 18.3.

È prevista pertanto una sola riparametrazione (di primo livello) che avverrà esclusivamente a livello dei criteri relativi all'offerta tecnica di natura discrezionale; in pratica la stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto sui predetti singoli criteri qualitativi il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

Si evidenzia quindi che non si effettuerà la seconda riparametrazione al livello del punteggio tecnico complessivo degli offerenti ammessi.

Non si procederà ad alcuna riparametrazione in caso di una sola offerta valida ammessa alla valutazione tecnica.

Per tutti i calcoli dei coefficienti e dei punteggi, si terrà conto esclusivamente delle prime due cifre decimali, arrotondando il secondo decimale all'unità superiore qualora il terzo decimale sia uguale o superiore a 5.

Si applica l'art. 108 comma 12 del D.lgs n. 36/2023.

Precisazioni rispetto all'offerta tecnica

L'appaltatore sarà vincolato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto a quanto offerto, dichiarato e proposto - ed assunto a base per le valutazioni e le attribuzioni dei punteggi correlati agli elementi sopra illustrati da parte della preposta commissione giudicatrice - nella propria offerta tecnica.

Si precisa ancora, che la realizzazione delle proposte migliorative contenute nell'offerta tecnica non comporta l'attribuzione di specifici compensi economici ulteriori al prezzo contrattuale derivante dall'offerta economica presentata in sede di gara.

L'offerta tecnica presentata dal concorrente aggiudicatario integrerà l'oggetto del contratto e la relativa realizzazione deve quindi intendersi completamente ed esclusivamente compensata nell'ambito e nei margini dei prezzi unitari contrattuali (determinati dal ribasso offerto) che devono risultare, anche a tal fine, adeguati.

Inoltre, in questo caso, qualora l'offerta sia assoggettata a verifica di congruità, il concorrente dovrà dimostrare che i maggiori costi conseguenti alle proposte migliorative formulate nell'offerta tecnica trovano adeguata copertura nei margini complessivi dei prezzi contrattuali.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

Per quanto non previsto nel presente bando – si veda in ordine alle modalità di svolgimento delle operazioni di gara: “Regolamento dei contratti” del Comune di Russi.

La prima seduta ha luogo il giorno 27/05/2024 ore 13.00.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Si precisa ancora che la procedura è condotta tramite una piattaforma telematica che consente:

- agli operatori di monitorare l'andamento e le fasi del procedimento tramite il portale;
- di garantire l'integrità e l'intangibilità delle offerte e dei documenti presentati dagli operatori offerenti e la completa tracciabilità delle operazioni di gara;

pertanto, non si prevedono sedute pubbliche con possibilità, da parte di un rappresentante degli offerenti, di presenziare nel luogo fisico dove si svolgeranno le sedute stesse analogamente alle gare svolte con tradizionale modalità cartacea.

L'Amministrazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant'altro.

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta il **R.U.P., quale organo monocratico che si avvale del supporto di un dipendente del Servizio appalti** accede alla documentazione amministrativa (**busta A**) di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono **comunicati** entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della

procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Ad esito delle verifiche di cui sopra **il R.U.P. propone Responsabile di Area competente** l'adozione del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di gara.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

In tale seduta la commissione giudicatrice procederà all'**apertura delle buste telematiche relative alle offerte tecniche**.

La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Successivamente la commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente punto 18.4.

La commissione giudicatrice concluse le operazione di attribuzione dei punteggi e di riparametrazione, rende visibile tramite Piattaforma ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20.

- a) i punteggi tecnici (relativi agli aspetti qualitativo discrezionali) attribuiti alle singole offerte;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

Successivamente, in seduta pubblica (la cui data sarà comunicata tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi), la commissione procederà all'apertura della **busta C** contenente l'offerta economica e i criteri tabellari e quindi alla relativa valutazione.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria in base alla formula indicata al precedente paragrafo 18.4.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio **sull'offerta tecnica**.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. **(deroga al bando tipo n. 1/2023)**.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20 i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;

- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

È considerata anormalmente bassa l'offerta con ribasso maggiore del 10% rispetto a quella che la precede in graduatoria.

La stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

24.1 Proposta di aggiudicazione ed aggiudicazione

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, **ad incamerare la garanzia provvisoria.**

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La **garanzia provvisoria** dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e **perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.**

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 53 comma del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i **contratti continuativi di cooperazione**, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

Il contratto è stipulato mediante **forma pubblica amministrativa** a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante con modalità elettronica.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le **spese contrattuali**, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di **risoluzione/recesso** del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

24.2 Stipula

La stipulazione del contratto è subordinata alla presentazione, da parte dell'aggiudicatario, entro il termine di 20 giorni dalla lettera di richiesta, della seguente documentazione e dichiarazioni:

a) garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale;

b) comunicazione ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. n. 187/1991 sulla composizione societaria e sull'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto. Qualora il soggetto aggiudicatario sia un consorzio, lo stesso è tenuto a comunicare i dati di cui sopra riferiti alle singole società consorziate che comunque partecipino all'esecuzione dell'appalto;

c) comunicazione ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e degli artt. 2 e 3 del D.M. 145/2000;

d) pagamento delle spese contrattuali.

Si precisa che, le mancate produzioni nei termini sopra indicati **entro 3 giorni lavorativi dal sollecito**, potrà essere considerata come causa di revoca dell'affidamento dell'aggiudicazione qualora comporti ritardi della stipulazione del contratto valutati come non accettabili da parte della stazione appaltante.

L'aggiudicatario dovrà presentarsi alla data che sarà concordata con i competenti uffici della stazione appaltante per la stipulazione del contratto. In caso di mancata presentazione nei termini stabiliti, salvo i casi di impedimenti motivati e comprovati, si procederà all'incameramento della garanzia per la partecipazione alla procedura ove richiesta.

In caso di mancata stipula del contratto per sopravvenuta carenza, da parte dell'aggiudicatario, dei requisiti di partecipazione richiesti, **si procederà all'incameramento della garanzia** per la partecipazione alla procedura e dalla dichiarazione di decadenza dall'aggiudicazione stessa.

Ai sensi dell'art 117 comma 10 del Codice, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori l'appaltatore dovrà presentare al RUP una polizza di assicurazione avente le caratteristiche di cui al **Capitolato speciale di appalto** conforme agli schemi tipo approvati con DM 193 del 16.9.2022;

Saranno materialmente allegati al contratto per farne parte integrante e sostanziale, il **computo metrico estimativo** ed il **capitolato speciale**. Tutti i restanti elaborati di progetto a base di gara **formeranno parte integrante del contratto ancorché non verranno materialmente allegati ad esso**.

Prima della stipula del contratto, l'appaltatore dovrà sottoscrivere la "Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi" allegata al bando, in conformità all'Allegato I al Decreto del Ministro dell'Ambiente 6 giugno 2012 (G.U. n. 159 del 10 luglio 2012) al fine di consentire il monitoraggio da parte della stazione appaltante della conformità ai predetti standard, osservando le disposizioni dell'art. 59 del Capitolato stesso.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante pubblicato all'indirizzo <https://www.comune.russi.ra.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta> e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza pubblicato all'indirizzo: <https://www.comune.russi.ra.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-dellillegalita/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-dellillegalita-2024-2026>

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati agli indirizzi precitati.

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Bologna, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. **In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.**

Finalità del trattamento

In relazione alle attività svolte nell'ambito del presente affidamento, si segnala che:

- i dati forniti dai concorrenti vengono acquisiti per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara e, in particolare, delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, richiesti per legge ai fini della partecipazione alla gara, nonché per l'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
- i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della redazione e della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.

Tutti i dati acquisiti dalla Committente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Natura del conferimento

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati alla Stazione Appaltante/Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Dati sensibili e giudiziari

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) del Codice privacy, nè nelle "categorie particolari di dati personali" di cui all'art. 9 Regolamento UE. **I dati "giudiziari" di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e) del Codice privacy e i "dati personali relativi a condanne penali e reati" di cui all'art. 10 Regolamento UE**

sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice privacy e richieste dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale della stazione appaltante che cura il procedimento di gara o da quello in forza ad altri uffici della Stazione Appaltante/Amministrazione che svolgono attività ad esso attinente o attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza alla Stazione Appaltante/Amministrazione in ordine al procedimento di gara, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni giudicatrici e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione del Concorrente all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D.lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere utilizzati dalla Stazione Appaltante/Amministrazione, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.

Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D.lgs. n. 33/2012; nonché art. 28 D.lgs. n. 36/2023), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito "profilo del committente" della Stazione Appaltante/Amministrazione, sezione "Amministrazione Trasparente".

I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dall'aggiudicazione per la stazione appaltante e dalla conclusione dell'esecuzione del contratto per la Committente. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Reg. UE e 110 bis del Codice Privacy.

Processo decisionale automatizzato

Non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

Diritti dell'interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla stazione appaltante. All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del Codice privacy e di cui agli artt. Da 15 a 22 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e l'accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo.

Può richiedere, inoltre, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.

In generale, non è applicabile la portabilità dei dati di cui all'art. 20 del Regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dall'art. 7 del Codice privacy o dagli artt. Da 15 a 22 del Regolamento UE, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo.

Titolare del trattamento

Ai fini dell'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice privacy e di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE si evidenzia che il **Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Russi; Responsabile Esterno del Trattamento ai sensi del Regolamento Europeo Privacy - GDPR 2016/679 art. 28 è Maggioli S.p.a; Responsabile della Protezione dei Dati è la società Lepida S.pa. (dpo-team@lepida.it).**

L'Ente ha designato soggetto attuatore degli adempimenti necessari per la conformità dei trattamenti di dati personali attinenti l'esecuzione della presente procedura di gara Arch. Fabrizio Sermonesi.

Consenso del concorrente/interessato

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte della Stazione Appaltante/Amministrazione per le finalità sopra descritte.

Arch. Fabrizio Sermonesi
Documento firmato digitalmente